

Normativa e prassi

Cessione punto vendita a terzi, “incolume” il bonus Mezzogiorno

13 Marzo 2019

L'operazione rientra in un processo di integrazione verticale, in base al quale, una volta realizzato l'investimento agevolato, il supermercato è trasferito, per la gestione, a un soggetto affiliato

Thumbnail

Image not found or type unknown
La cessione a un altro soggetto, con contratto di affitto di ramo d'azienda, di un nuovo punto vendita in Campania, per la cui realizzazione spetta il credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno (articolo 1, commi da **98** a 108, legge 208/2015), non costituisce causa di decadenza dal bonus o di sua rideterminazione. Questo perché i beni oggetto di agevolazione non sono singolarmente dismessi o ceduti a terzi, ma circolano insieme all'azienda che verrà condotta dall'affittuario nell'ambito dell'esercizio di un'attività imprenditoriale.

È, in sintesi il contenuto della **risposta n. 75/2019** data dall'Agenzia delle entrate all'interpello di una società, attiva nel commercio all'ingrosso e al dettaglio di generi alimentari e non, con gestione di supermercati, che ha avviato la realizzazione di una nuova unità locale, con un significativo investimento in impianti, macchinari e attrezzature, per il quale intende accedere al credito d'imposta per investimenti nel Mezzogiorno. Realizzato il nuovo punto vendita, vuole cederne la gestione, con contratto di affitto di ramo d'azienda, a un terzo soggetto economicamente indipendente.

La norma in questione ha istituito un credito di imposta in favore delle imprese che, dal 1° gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2019, acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi, in particolare macchinari, impianti e attrezzature varie, facenti parte di un progetto di investimento iniziale e destinati a strutture produttive situate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo. In materia, l'Agenzia delle entrate si è espressa con le circolari **34/2016** e **12/2017**.

Il dubbio sottoposto all'amministrazione finanziaria è legato alla disposizione dettata dal comma 105, secondo cui *“se, entro il quinto periodo d'imposta successivo a quello nel quale sono entrati in funzione, i beni sono dismessi, ceduti a terzi, destinati a finalità estranee all'esercizio dell'impresa ovvero destinati a strutture produttive diverse da quelle che hanno dato diritto all'agevolazione, il credito d'imposta è rideterminato escludendo dagli investimenti agevolati il costo dei beni anzidetti”*.

Tale ipotesi, però, non trova applicazione nel caso prospettato, in quanto i beni agevolati non vengono dismessi o ceduti a terzi, ma sono parte integrante dell'azienda che sarà condotta dall'affittuario nell'esercizio di un'attività imprenditoriale; gli stessi, inoltre, non sono destinati a strutture produttive diverse da quelle che darebbero diritto all'agevolazione, poiché la società che ha realizzato il supermercato, insieme all'acquisto dei beni, darà in affitto ad altri il nuovo punto vendita, che continuerà a essere ubicato nei territori agevolabili. L'operazione, poi, come rappresentato dalla società, rientra in un processo di integrazione verticale, in base al quale, una volta effettuato l'investimento, il supermercato è trasferito al gestore, con il quale il concedente instaura un rapporto di affiliazione per la fornitura delle merci destinate alla rivendita.

In ogni caso, per evitare la rideterminazione del credito, l'affittuario dovrà far entrare in funzione e non dismettere i beni entro i periodi di sorveglianza indicati dal comma 105.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cessione-punto-vendita-terzi-incoluma-bonus-mezzogiorno>